



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariapaola Sabatino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2616/2015 promossa da:

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'Interno, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi
ex lege dall'Avvocatura dello Stato Ufficio Distrettuale di Catania

Attori

contro

Speziale Antonino Filippo, nato a Catania, il 5/7/1989, C.F. PTRSVT48R11H922I, e
MICALÉ Daniele Natale, nato a Catania il 30/9/1987, C.F. MCLDLN87P30C351N,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Lipera del Foro di Catania ed
elettivamente domiciliati nel suo Studio in Catania in Via Pasubio 18

convenuti

Grasso Marisa, nata ad Acireale 13 novembre 1972, (c.f. GRSMRS72S53A028R), per
mandato in calce rappr. e difesa dagli avv.ti Federico De Geronimo, Maria Cristina De
Geronimo e Giuseppe De Geronimo, presso il cui studio in Catania, via Androne 34 è
elettivamente domiciliata;

terza chiamata

OGGETTO: risarcimento danni.

All'udienza del 19.2.2021 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in
quella sede precisate, che qui si intendono interamente riportate, previa assegnazione dei
termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di
replica.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministro dell'Interno, in persona del Presidente del Consiglio, convenivano in
giudizio i Sig.ri Speziale Antonino Filippo e Micalé Daniele Natale per chiedere la

condanna in solido del pagamento di € 305.192,18 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (oltre al pagamento delle ulteriori somme da capitalizzarsi per le causali indicate) nonché nei confronti del solo Speciale alla somma di € 25.000,00 a titolo di danni non patrimoniali alla Presidenza del Consiglio e € 25.000,00 al Ministero dell'Interno.

Con comparsa di costituzione e risposta Speciale Antonino si costituiva in data 15 giugno 2015, dopo aver prospettato l'effettivo svolgimento dei fatti (supportati da una serie di prove) e chiedendo il non accoglimento di ogni diversa istanza, eccezione e difesa, chiedeva in via pregiudiziale l'autorizzazione per la chiamata in causa del terzo e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Grasso Marisa; in via preliminare di merito di accertare e dichiarare la insussistenza della condotta illecita ex art. 2043 c.c. e la contestuale inapplicabilità dell'art. 651 c.p.p. ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 448/88.; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande e delle pretese risarcitorie delle parti attrici perché infondate in fatto ed in diritto, ed in via meramente subordinata la riduzione delle somme richieste per le causali, oltre la vittoria di spese e compensi di causa.

In data 11 novembre 2015 Grasso Marisa, vedova Raciti, si costituiva in giudizio e tramite la propria comparsa chiedeva di dichiarare inammissibile la richiesta di litisconsorzio della stessa, ed in subordine sollevava l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito dalla questa difesa. Ed ancora, in data 3 dicembre 2015 si costituiva altresì il Micale Daniele Natale, il quale oltre alla richiesta di disattendere ogni diversa istanza, eccezione e difesa, chiedeva nel merito di rigettare le domande e le pretese risarcitorie

delle parti attrici perché infondate in fatto e in diritto ed in via meramente subordinata la riduzione delle somme richieste per le causali di cui in narrativa.

Indi la causa, istruita documentalmente e con una CTU, all'udienza del 19.2.2021, è stata trattenuta in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Inquadramento.

La fattispecie in oggetto rientra nell'ipotesi di responsabilità aquiliana da fatto costituente reato ex art. 2043 c.c. 2059 c.c..

I fatti di causa prendono le mosse dagli avvenimenti del 7.2.2007 verificatisi a Catania, presso lo stadio Massimino, durante gli scontri tra la tifoseria del Catania e le forze dell'ordine, in occasione dell'incontro calcistico Catania- Palermo, e durante i quali perse la vita l'Isp. Filippo Raciti.

Sulla chiamata di Grasso Marisa.

La chiamata in causa del terzo è stata legittima ai sensi dell'art. 106 c.p.c. in quanto i convenuti hanno chiesto, tra l'altro, l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle elargizioni alla terza chiamata, vedova Raciti, che, quindi, ha interesse ad intervenire in giudizio onde evitare il formarsi di un giudicato ad essa opponibile.

Sull'an.

Quanto alla sussistenza della responsabilità dei convenuti devono essere distinte le posizioni di Micale Daniele Natale e di Speziale Antonino Filippo.

Nei confronti di Micale Daniele Natale può agevolmente essere invocato l'art. 651 c.p.p. per cui: “ La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.

Ed infatti, è stata emessa dalla prima sezione della Corte di Assise di Catania, nei confronti di Micale Daniele Natale, la sentenza n.6/2010 di condanna per omicidio preterintenzionale ai danni di Raciti Filippo, ormai passata in giudicato.

Nei confronti dello stesso Micale, inoltre, è stata emessa, in sede penale, una condanna al risarcimento parziale del danno non patrimoniale pari ad Euro 25.000,00, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di Euro 25.000,00, a favore del Ministero dell'Interno.

Diversa è la posizione di Speciale Antonino Filippo.

Infatti, anche nei suoi confronti è stata emessa sentenza penale di condanna irrevocabile per omicidio preterintenzionale ai danni di Raciti Filippo. Tuttavia, in questo caso, non può invocarsi l'applicazione dell'art. 651 c.p.p. perché trova applicazione il rito minorile per cui all'art. art. 10 D.P.R. 448/1988 comma 2, “la sentenza penale non ha efficacia di

giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato”.

In questo caso, quindi, il giudice civile deve accertare sia l’an che il quantum debeatur ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 17316** del 03/07/2018: “La sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente”).

Nel caso di specie vi è la prova del fatto di reato ascritto allo Speciale e cioè la responsabilità per l’omicidio preterintenzionale dell’isp. Raciti.

Ed infatti, tale responsabilità risulta accertata dalla sentenza della Corte D’Appello di Catania sezione minori, emessa in data 20.3.2012, cui si rinvia e che si fa propria da 25 a pag. 49 (cfr. sulla possibilità di argomentare per relationem, cfr., Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015).

Inoltre, alla stessa conclusione porta l’esame, in questa sede, delle risultanze delle video riprese che riprendono lo Speciale sui luoghi, delle dichiarazioni spontanee dello

Speziale, della circostanza della compresenza sui luoghi degli scontri del Raciti e dello Speziale, come risulta dalle testimonianze assunte, le risultanze della perizia che escludono l'impatto con un ordigno o bomba carta, l'idoneità, viceversa, del livello impugnato dallo Speziale a provocare lo shock mortale del Raciti, e quindi, la morte di quest'ultimo.. Questi, sono tutti indizi precisi, gravi e concorrenti, che inducono a ritenere sussistere la responsabilità del convenuto per il decesso dell'ispettore Raciti colpito dallo Speziale con un livello usato a modo di ariete in occasione degli scontri avvenuti in Catania il 2.2.2007 presso lo stadio Massimino.

Sul nesso causale.

Occorre accertare la sussistenza del nesso causale tra l'elargizione dei crediti ai familiari del Raciti e il danno patrimoniale ivi fatto valere dagli attori.

Gli emolumenti sono stati erogati ai familiari delle vittime ex art. 1, comma 563, la legge 23.12.2005 n. 266 art. 1, comma 563 (finanziaria 2006) che ha stabilito che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità (lett. a), nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (b) e nelle in attività di tutela della pubblica incolumità (lett. e).

In relazione ai tre assegni vitalizi di €.500,00 ciascuno, riconosciuti alla Grasso e ai figli, l'art. 2, comma primo, della legge 23.11.1998 prevede che "A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni". Ed il successivo secondo comma aggiunge che "Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

Di conseguenza, gli emolumenti versate ai familiari delle vittime trovano il loro titolo nelle leggi testè citate e sono dovuti dallo Stato.

Sul danno patrimoniale.

L'attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa del decesso dell'Isp. Raciti.

Sotto il profilo del danno patrimoniale viene in rilievo la risarcibilità del diritto di credito (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 24851 del 21/11/2014 : "In tema di

responsabilità civile, costituisce "lesione del credito" ogni evento che consista materialmente nella sottrazione del bene (per distruzione, danneggiamento, etc.) dedotto in obbligazione, sicché, ove esso investa beni immobili oggetto di locazione, il locatore ha diritto a conseguire un risarcimento commisurato all'incidenza negativa esercitata da tale evento sul suo diritto a riscuotere il canone locatizio. (Nella specie, era stato accertato che l'allagamento di locali commerciali oggetto di distinte locazioni, attribuibile alla condotta colposa del condominio, aveva determinato, in un caso, una riduzione percentuale del canone, in ragione della minore fruibilità dell'immobile locato, e , nell'altro, il recesso del conduttore, sicché il risarcimento dovuto al locatore è stato commisurato, rispettivamente, alla parte di canone non più corrisposta dal conduttore e ai canoni non percepiti dal locatore successivamente al rilascio dell'immobile e fino alla data di decorrenza di un successivo contratto di locazione).

Il danno patrimoniale si manifesta, nel caso di specie, nelle elargizioni effettuate in favore della vedova e dei figli del Raciti nonostante il venir meno del lavoratore e, quindi, della sua prestazione lavorativa, e che la legge impone allo Stato nonostante questi non riceva più la controprestazione del lavoratore.

Il caso è analogo a quello di cui in Cass. sez. III 8/11/1980 n. 6008: "Colui che, con un suo fatto doloso o colposo abbia cagionato ad un impiegato pubblico lesioni personali da cui sia derivata una invalidità temporanea assoluta, deve risarcire all'ente pubblico, dal quale l'impiegato dipende, il danno consistente negli stipendi che, l'ente abbia corrisposto all'impiegato nel periodo di assenza dal servizio per l'invalidità suddetta."

Le elargizioni oggetto di causa sono:

- 1) La speciale elargizione ai sensi delle leggi 13.8.1980 n. 466, 20.10.1990, n. 302, 23.11.1998, n.407 e 23.12.2000 n. 388 (art. 82) per un importo di Euro 220.704,34;
- 2) Tre assegni vitalizi, non reversibili ed esenti da imposta, di Euro 500,00 mensili, soggetti a perequazione automatica;
- 3) L'assegno vitalizio mensile non reversibile di Euro 1.033,00 ex L. 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi;
- 4) Un contributo una tantum per le spese funerarie di Euro 1.560,00;
- 5) L'equo indennizzo ex D.M. 1005 del 29.5.2007 di Euro 39.552,00;
- 6) L'indennità di buona uscita;
- 7) Con decorrenza dall'1.3.2007 è stato corrisposto alla vedova e ai due orfani il trattamento pensionistico di reversibilità.

Sono state recuperate le seguenti somme:

Euro 413,18 ed Euro 7.350,00 per spese funerarie.

Le elargizioni una tantum ammontano ad Euro 305.192,18; il danno derivante dai pagamenti periodici, vale a dire il danno futuro, risarcibile pacificamente per giurisprudenza costante (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 5099 del 25/02/2020), esso è stato determinato dalla CTU che ha prospettato due ipotesi.

A tale proposito si è proceduto alla capitalizzazione delle rendite godute dai familiari della vittima secondo il principio per cui: "Ai prossimi congiunti di un soggetto

disoccupato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell'attrice) (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 5099 del 25/02/2020).

Sotto tal profilo il CTU ha accertato che il danno ammonta ad “ euro 15.071.102,84, se si considera l’ipotesi N. 1, cioè applicando nel computo un tasso prospettico calcolato come proiezione dei tassi effettivi degli ultimi 9 anni;_ euro 6.018.994,81 se si considera l’ipotesi N. 2, applicando nel computo come tasso prospettico l’ultimo tasso effettivo rilevato”.

“Come si può notare”, continua il CTU, “l’ipotesi N. 2 determina un risultato complessivo, in termini di capitalizzazione, di gran lunga inferiore a quello prodotto dall’ipotesi N. 1. Ciò dipende dal combinato disposto di un saggio di perequazione prospettico negativo (-0,10%, cfr. tabella 2 bis, anno 2016) e di un saggio legale vicino allo zero (0,20%, anno 2016), a fronte di saggi utilizzati nell’ipotesi N. 1, ai fini della perequazione automatica e della capitalizzazione, che sono frutto di proiezioni approssimabili ad una media dei saggi degli ultimi nove anni (2008 – 2016), inizialmente più elevati.

Dal 2008, infatti, a seguito di una perdurante crisi economica, tutti i principali indicatori macroeconomici hanno registrato una flessione consistente e, in particolare, si è determinata una forte contrazione dei tassi e, nello specifico, del tasso di inflazione, a cui è strettamente legato il meccanismo della perequazione automatica. Tra l'altro, data la stretta correlazione fra tutti i saggi di interesse, anche il tasso legale di capitalizzazione ha subito una forte contrazione (vedi tabella 1 bis). La riduzione dei tassi di interessi ai minimi storici, inoltre, è stata determinata anche dall'introduzione di una politica monetaria espansiva da parte del governatore della Banca Centrale Europea, con l'obiettivo di aumentare il reddito nazionale, stimolando i consumi.

I report economico-finanziari dei principali istituti di ricerca (Banca d'Italia e ISTAT, cfr. all. n. 9) prevedono nel breve-medio periodo una fase di espansione dell'economia con un conseguente rialzo generalizzato dei saggi d'interesse. Purtroppo, però, per periodi molto lunghi, come quelli ipotizzati nelle tabelle oggetto della nostra analisi (speranza di vita fino al 2078), non vi è alcuna previsione disponibile che possa farci orientare nella scelta dell'ipotesi più congrua.

Quindi, se si volesse ipotizzare una ciclicità dell'andamento dell'economia con conseguente ciclicità dell'andamento dei saggi d'interesse, come prospettato nei modelli di teoria economica, l'ipotesi N. 1 sarebbe quella più verosimile.

Nell'eventualità in cui, invece, si volesse prevedere per periodi molto lunghi una fase di stagnazione economica, come quella che sta attraversando attualmente il nostro Paese,

con saggi d'interesse vicini allo zero e fenomeni di deflazione, l'ipotesi N. 2 sarebbe certamente più congrua”.

A parere di chi scrive l'ipotesi più verosimile è rappresentata dalla n. 1 proprio in previsione di cicli economici futuri in un lungo arco temporale che arriva fino al 2078.

Di conseguenza, a appare più prudente, allo stato, basarsi su criteri economici generali e cioè quelli prospettati dal CTU nell'ipotesi n. 1 per cui il danno futuro ammonta ad euro 15.071.102,84.

Sul danno non patrimoniale.

Gli attori hanno, nello specifico, chiesto il risarcimento del danno all'immagine.

Il danno all'immagine trova il suo fondamento nell'art. 2 della Costituzione che, se violato da un fatto ingiusto altrui, colposo o doloso, dà diritto al risarcimento non patrimoniale.

In questa materia vige il presente orientamento giurisprudenziale:

“Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione

dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020).

Nel caso in oggetto, in sede penale, sono stati prodotti articoli di giornale sulla vicenda, cui anche in questa sede si fa riferimento, dai quali emerge il rilievo internazionale degli eventi occorsi.

Deve chiarirsi che già tale voce di danno è stata riconosciuta in sede penale, sotto forma di provvisoria, a carico del solo Micaele Daniele Natale, nella misura parziale di Euro 25.000,00, in favore del Ministero dell'Interno, e di Euro 25.000,00, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi, complessivamente di Euro 50.000,00.

In questa sede, la residua parte di danno, da terminarsi sempre in via equitativa, ripercorrendo le argomentazioni del Giudice penale, che ha fatto leva sul rilievo nazionale e internazionale degli episodi di guerriglia urbana che ebbero a verificarsi a Catania, in data 7.2.2007, presso lo stadio Massimino ad opera degli ultras, di cui i due odierni convenuti facevano parte, e considerando il notevole apporto da questi ebbero a conferire ai fatti, apporto che è sfociato nella morte dell'Ispettore Raciti, fatti che sicuramente hanno leso l'immagine dello Stato come apparato atto a reprimere e prevenire scontri e tafferugli, deve determinarsi in altrettanti Euro 50.000,00, di cui Euro 25.000,00 in favore del Ministero dell'Interno e di Euro 25.000,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In definitiva, Speziale Antonino e Micale Daniele Natale devono essere condannati, in solido, al pagamento nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Interni, di Euro 15.063.339,66 (sottratte le spese recuperate).

Inoltre, Speziale Antonino Filippo deve essere condannato a risarcire il Ministero degli Interni con il pagamento di Euro 25.000,00 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Euro 25.000,00.

Accessori.

Sulla somma di Euro 305.192,18 (data dal danno patrimoniale già cristallizzato), equivalente al danno già sofferto, devalutata al 7.2.2007 e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT per le famiglie vanno computati gli interessi legali fino al deposito della sentenza e, di poi, solo gli interessi legali fino al soddisfo.

Il danno futuro può essere solo capitalizzato.

Sulla somma di Euro 50.000,00, cui è condannato il solo Speziale, devalutata al 7.2.2007 e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT per le famiglie vanno computati gli interessi legali fino al deposito della sentenza e, di poi, solo gli interessi legali fino al soddisfo.

Spese di lite.

Le spese di lite, liquidate in Euro 47.070,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, vanno poste in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, a carico di Speziale Antonino Filippo e Micale Daniele Natale, in solido.

Speziale Antonino Filippo e Micale Daniele Natale devono, inoltre, essere condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, in favore di Grasso Maria.

Le spese di CTU, liquidate come in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di Speziale Antonino Filippo e Micale Daniele Natale, in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Mariapaola Sabatino, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2616/2015 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:

condanna Speziale Antonino Filippo e Micale Daniele Natale, in solido, al pagamento nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Interni di Euro 15.063.339,66;

condanna Speziale Antonino Filippo al pagamento di Euro 25.000,00 in favore del Ministero dell'Interno e di Euro 25.000,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

condanna Speziale Antonino Filippo e Micale Daniele Natale al pagamento degli accessori di cui in motivazione, per come ivi indicato;

condanna Speziale Antonino Filippo e Micale Daniele Natale, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 47.070,00, oltre IVA, CPA e spese generali in favore di Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

condanna Speciale Antonino Filippo e Micalè Daniele Natale, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali in favore di Grasso Maria.

pone le spese di CTU, liquidate come in separato decreto, definitivamente a carico di Speciale Antonino Filippo e Micalè Daniele Natale, in solido.

Catania, lì 13.5.2021. _____

Il giudice

dott.ssa Mariapaola Sabatino